

Comune di Torre Mondovì (Cuneo)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 19/05/2015 - Modifiche al Regolamento Edilizio.

Il Consiglio Comunale con provvedimento n. 14 in data 19/05/2015 ha deliberato quanto segue:

“- l’art. 33 (inserimento ambientale delle costruzioni) – comma 2, punto a) viene riscritto come segue:

a) “Manto di copertura in coppi, **tegole coppo in laterizio o lamiera similcoppo (è vietato l’utilizzo di qualsiasi altro tipo di lamiera); per quest’ultimo tipo di materiale l’utilizzo sarà valutato di volta in volta dalla Commissione Edilizia e/o dall’Ufficio Tecnico in funzione della realtà dei luoghi circostanti;**

- all’art. 53 (recinzioni e cancelli) vengono aggiunti i seguenti commi:

9. Le recinzioni anche vegetali devono essere realizzate in modo da non ostacolare la visibilità e da non pregiudicare la sicurezza del traffico.

10. È fatto obbligo ai proprietari di mantenere in condizioni decorose le recinzioni, le siepi, le alberate ed i viali esposti alla pubblica vista.

- Inserimento tra l’art. 59 e l’art. 60 dell’articolo che segue:

Art. 59 Bis - Manufatti leggeri al di fuori degli ambiti “Aa”

1. Sono considerati elementi di arredo i piccoli manufatti leggeri con funzioni accessorie e di servizio, non destinati alla permanenza di persone, collocati nelle aree di pertinenza degli edifici. I suddetti manufatti dovranno avere caratteri di precarietà costruttiva, di temporaneità di installazione e di facile amovibilità e pertanto saranno privi di qualsiasi fondazione stabile.

2. Sono considerati manufatti leggeri di cui al punto precedente le seguenti strutture:

a) modesti manufatti per ricovero di animali domestici o da cortile;

b) ripostigli per il ricovero attrezzi per giardino o per il ricovero della legna caratterizzati da strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità. Le suddette strutture non potranno avere una superficie coperta superiore a mq. 4,00 ed altezza in gronda non superiore a m. 2,20. Inoltre dovranno essere di pertinenza degli edifici residenziali nel numero di uno per ogni unità abitativa su area di proprietà o in diritto di uso esclusivo; i predetti manufatti dovranno rispettare le distanze dai confini prescritte dal Codice Civile .

3. La realizzazione dei manufatti di cui al punto precedente è riconducibili all’edilizia libera e pertanto occorre presentare la Comunicazione di Inizio dei lavori (C.I.L.) con la seguente documentazione allegata:

a) planimetria indicante il sito ove si prevede l’installazione;

b) fotografia del luogo;

c) disegni del manufatto con le relative caratteristiche e dimensioni o depliant particolareggiato;

- l’art. 67 (ripristino del suolo e degli impianti pubblici) viene riscritto come segue:

1. Chiunque intenda eseguire lavori nel sottosuolo pubblico deve ottenere apposita autorizzazione dal Comune e realizzare, con assiti od altri materiali idonei, i ripari necessari per impedire danni alle persone ed alle cose, apponendo altresì segnali ben visibili sia nelle ore diurne che in quelle notturne.

2. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare dell'atto autorizzativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.

3. Il ripristino deve essere tale da lasciare il suolo pubblico nelle migliori condizioni asfaltando il manto stradale per una larghezza minima di 2 metri, compresa la sezione di scavo. In caso di manomissione di pavimentazione diversa dal manto bituminoso il ripristino dovrà essere eseguito, per le dimensioni dello scavo, con idoneo sottofondo di cls dello spessore minimo di 30 cm.

4. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare **del permesso** o dell'autorizzazione ovvero della **segnalazione** di inizio dell'attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.”